



**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

**DIREZIONE RISORSE UMANE**

Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane – Via Università 4, Modena

Tel.: 059/2056503 – 2056447-7056-7077; Fax: 059/2056507

<http://www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it>

email: [ufficio.concorsidocenti@unimore.it](mailto:ufficio.concorsidocenti@unimore.it)

*Publicato sul web server di Ateneo in data 10.10.2019*

**Decreto rep. nr. 654/2019**

**prot. nr. 211793**

**TESTO MODIFICATO A SEGUITO DI DELIBERA DEL SENATO ACCADEMICO DEL 17 SETTEMBRE 2019**

**IL RETTORE**

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTA la legge 240/2010 recante “**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario**” e in particolare l’art. 23 nel testo ora vigente;

VISTO il decreto nr. 473 del 3.10.2016, prot. nr. 129839;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.7.2019;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.9.2019;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

**DECRETA**

È modificato il seguente “**Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio di cui all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240**”:

**Art. 1 Oggetto, finalità e soggetti destinatari**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 23 della L.240/2010, i criteri, le modalità e le procedure con le quali l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, d’ora in avanti denominata Ateneo, può conferire incarichi di insegnamento per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
2. Gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti per far fronte alle proprie esigenze didattiche nei corsi di studio di cui all’art. 3 del regolamento di cui al D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 e nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio.
3. Il conferimento degli incarichi può avvenire a titolo oneroso o gratuito.

**Art. 2 Programmazione**

1. Le Strutture Didattiche, in sede di programmazione delle attività didattiche per l’anno accademico successivo, procedono al conferimento degli incarichi di insegnamento gratuiti o retribuibili ai professori ed ai ricercatori interni all’Ateneo, sentiti gli interessati e previa eventuale autorizzazione delle Strutture Didattiche di appartenenza qualora si rendessero disponibili per altre Strutture Didattiche, senza necessità di emanare specifici avvisi di vacanza. Inoltre, in base alla disponibilità di budget a loro precedentemente assegnata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, deliberano le richieste di emanazione di bandi o gli eventuali rinnovi per l’attribuzione di incarichi di insegnamento, secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Le delibere di cui sopra, dovranno precisare l’oggetto e la durata dell’incarico, le modalità di svolgimento (se in presenza o in FAD), nonché l’ammontare dell’eventuale compenso.

**Art. 3 Incarichi a titolo gratuito**

1. Ai sensi dell’art. 23, 1 co., della L.240/2010 i contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.

2. Tali contratti, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare nell'anno accademico, il 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.

#### **Art. 4 Procedure di selezione**

1. I bandi di selezione di cui all'art. 2, devono indicare, oltre alle modalità di presentazione della domanda, i termini di scadenza, nonché i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati, con riferimento al settore scientifico disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere.
2. Ai sensi dell'art. 23 le Strutture Didattiche, possono richiedere l'emanazione di avvisi per il conferimento di incarichi a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento di alta qualificazione a:
  - a. esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale

La richiesta dovrà indicare quale sono i requisiti atti ad identificare la significatività del curriculum scientifico professionale.

- b. soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

I bandi richiesti dalle Strutture didattiche possono prevedere di volta in volta le caratteristiche ed i requisiti dei soggetti ammessi al bando o indicare eventualmente la priorità nell'attribuzione degli incarichi ai soggetti in possesso dei requisiti di cui alla lettera. a.

3. Il bando, a firma del Rettore, dovrà venire reso liberamente accessibile via INTERNET presso il WEB Server dell'Ateneo. Il termine di scadenza dei bandi non deve essere inferiore a sette giorni lavorativi.

Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) curriculum dell'attività scientifica, didattica e professionale compilato secondo il modello allegato al bando;
- 2) un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
- 3) elenco delle pubblicazioni scientifiche (non più di cinque) che il candidato intende vengano valutate ai fini del conferimento del contratto; il candidato dovrà indicare le banche dati da cui sia possibile visionare le pubblicazioni o, in alternativa, presentare copia delle stesse su supporto informatico;
- 4) copia della eventuale certificazione relativa alla qualificazione dei titoli scientifici e professionali posseduti, ovvero dell'attività di ricerca svolta;
- 5) per i soli lavoratori autonomi autocertificazione relativa alla propria situazione reddituale.

#### **Art. 5 Regime delle incompatibilità**

1. Ai sensi dell'art. 25 L. 724/1994 non possono essere destinatari degli incarichi di cui al presente regolamento:
  - coloro i quali siano cessati volontariamente dal servizio presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con diritto alla pensione anticipata di anzianità;
  - coloro i quali siano cessati volontariamente dal servizio presso altro Ente pubblico o privato con diritto alla pensione anticipata di anzianità, e che abbiano avuto con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione.
2. Ai sensi dell'art. 18 della L. 240/210 non possono essere conferiti incarichi di insegnamento a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura richiedente l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. Le delibere delle Strutture Didattiche, che dispongono l'affidamento degli incarichi di insegnamento debbono essere adottate nel rispetto di quanto previsto dagli art. 11 e 12 del vigente codice etico d'Ateneo.
4. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni, l'Ateneo potrà procedere alla stipula del contratto previo rilascio da parte dell'amministrazione di appartenenza di apposito nulla osta ai sensi della normativa vigente.

5. All'atto della stipula del contratto i dipendenti di enti e associazioni privati dovranno dichiarare il loro status, al fine di valutare la compatibilità del loro impegno di servizio con le attività didattiche previste dal contratto stesso.
6. I professori a contratto si impegnano a non svolgere, per la durata del contratto, attività che comportino conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta e che comunque possano arrecare pregiudizio all'Ateneo.
7. I dottorandi di ricerca non possono avere un incarico di insegnamento di didattica ufficiale, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

#### **Art. 6 Criteri e modalità di selezione**

1. Il Consiglio della *Struttura Didattica*, nomina una o più Commissioni per la valutazione comparativa dei candidati. La Commissione incaricata al termine dei lavori *redigerà apposita relazione sulla base dei criteri di valutazione preventivamente stabiliti nel bando, contenente i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.*
- 1.bis È istituita con Decreto Rettorale presso il Centro Linguistico d'Ateneo una commissione di Esperti, integrata da un rappresentata del dipartimento interessato, con il compito di verificare le competenze linguistiche, per gli assegnatari di incarichi didattici da tenere nei corsi di studio erogati in lingua, dei soggetti non in possesso di apposita certificazione richiesta dal bando; il mancato conseguimento dell'idoneità linguistica richiesta dal bando costituisce impedimento al conferimento di incarico e alla sottoscrizione del contratto.
2. Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione:
  - a) attività didattica già maturata in ambito accademico
  - b) titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca.)
  - c) attinenza della professionalità dei candidati ai contenuti specifici dell'insegnamento
  - d) pubblicazioni e loro pertinenza ai contenuti dell'insegnamento.

Ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti, costituiscono titolo preferenziale:

- il possesso del titolo di dottore di ricerca.
- il possesso della specializzazione medica.
- il possesso dell'abilitazione.
- il possesso di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

3. Con decreto del Rettore saranno approvati gli atti relativi alla procedura di selezione nonché la graduatoria di merito. Il vincitore a richiesta dell'amministrazione dovrà dare prova dell'esistenza dei titoli dichiarati.
4. Nel caso di rinuncia del primo in graduatoria, o di risoluzione del contratto, l'incarico può venire conferito ad altro idoneo secondo l'ordine di graduatoria.

#### **Art. 7 Incarichi attribuiti senza selezione**

1. L'Università può attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
2. La proposta dell'incarico è formulata dal Rettore al Consiglio di Amministrazione previo parere del S.A. e previa pubblicazione del curriculum del candidato sul sito internet dell'Ateneo.
3. Il trattamento economico è stabilito dal C.d.A. sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.

#### **Art. 8 Convenzioni con enti pubblici o istituzioni di ricerca**

1. Gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti, senza oneri per l'università, ad esperti appartenenti ad Enti pubblici o a le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 con i quali siano state stipulate convenzioni, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti richiesti.
2. Possono essere conferiti incarichi di insegnamento al personale di ruolo sanitario dipendente delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e secondo le modalità previste nella convenzione.

### **Art. 9 Convenzioni con soggetti privati**

1. Gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti, senza oneri per l'università, ad esperti appartenenti ad Enti privati ovvero albi professionali con i quali siano state stipulate convenzioni, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti richiesti.

### **Art. 10 Incarichi al personale tecnico-amministrativo integrato con il SSN**

1. Il personale universitario di cui all'art. 64 del CCNL del Comparto Università per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e il biennio economico 2006 - 2007 può svolgere, ai sensi dell'art. 54 dello stesso CCNL, attività di didattica nei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 3 Del D.lgs. 502/92 e dei Protocolli Università/Regione e degli Accordi Attuativi Locali.

### **Art. 11 Modalità di conferimento degli incarichi: affidamenti e contratti**

1. Gli incarichi vengono conferiti secondo le seguenti modalità:
  - mediante decreto;
  - mediante contratto.
2. Gli incarichi di insegnamento assegnati al personale docente, tecnico-amministrativo e ricercatore dell'Ateneo ai sensi dell'art 23 comma 2 Legge 240/2010 primo periodo vengono conferiti mediante Decreto del Rettore.
3. Gli incarichi a soggetti esterni sono conferiti con contratto di diritto privato stipulato dal Rettore.
4. Nei decreti e nei contratti devono essere indicati:
  - l'anno accademico di riferimento;
  - la tipologia del corso da svolgere e le attività ad esso collegate;
  - il compenso eventualmente previsto.

### **Art. 12 Trattamento Economico**

1. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Legge 240/2010, con Decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Nelle more di quanto indicato nel precedente comma, si fa riferimento a quanto stabilito dagli organi accademici.
3. Il Senato Accademico, anche su proposta delle Strutture Didattiche, potrà valutare la modifica dei compensi di cui al comma precedente.
4. La liquidazione è subordinata alla consegna del registro delle lezioni.
5. La determinazione del trattamento economico non può eccedere quella definita nel decreto di affidamento o nel contratto. Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste il compenso verrà riparametrato in base alle ore effettivamente svolte.
6. La retribuzione dei docenti interni è subordinata all'espletamento del monte ore di attività didattica fissato dal Senato Accademico; quella dei ricercatori interni al rispetto dei criteri approvati sul punto dal Senato Accademico.

### **Art. 13 Diritti e doveri dei soggetti incaricati**

1. I titolari di incarichi di insegnamento, conferiti mediante stipula di contratto di diritto privato, sono tenuti a partecipare alle riunioni degli organi accademici in conformità con quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. In ogni caso non partecipano alle deliberazioni degli organi accademici di cui fanno parte quando vengano trattate questioni relative all'attribuzione dei posti di ruolo, di affidamenti, nonché alla stipula dei contratti d'insegnamento previsti dal presente regolamento.
2. Gli stessi si impegnano inoltre a tenere un registro aggiornato nel quale dovranno di volta in volta annotare le lezioni, con l'indicazione del tema trattato e le altre attività connesse con i compiti svolti.
3. Nell'ambito della programmazione didattica, stabilita dalle Strutture Didattiche, i titolari di insegnamento svolgono le attività didattiche previste dal corso ufficiale, compresa la partecipazione alle commissioni di verifica del profitto degli studenti deliberate dalla Strutture Didattiche, ai sensi del regolamento didattico d'Ateneo. Possono, inoltre, far parte della Commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio nelle Strutture Didattiche, e nell'anno accademico di riferimento.
4. Nei casi di gravi inadempienze il contratto può essere risolto con decreto del Rettore su richiesta circostanziata del responsabile della Struttura Didattica.
5. I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:

- ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività'; ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre giorni. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati;
- violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'articolo 5;
- verificarsi di una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, nr. 382 e successive modificazioni;

#### **Art. 14 Durata e rinnovo**

1. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti per l'anno accademico di riferimento.
2. Possono essere rinnovati annualmente, fino a coprire un arco di tempo complessivo non superiore a cinque anni accademici, senza necessità di avviare la procedura selettiva, su richiesta della struttura interessata e previa valutazione positiva dell'attività svolta.
3. La stipulazione dei contratti per attività di insegnamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

#### **Art. 15 Trattamento previdenziale e assicurativo**

1. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08/08/1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore ai docenti incaricati nell'ambito dell'espletamento della loro attività.

#### **Art. 16 Incarichi per attività di didattica integrativa, esercitazioni e conduzioni di laboratorio**

1. Le attività di didattica integrativa, le esercitazioni e le conduzioni di laboratorio sono attività di supporto all'insegnamento principale o al corso di studio e finalizzate all'acquisizione di esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico. Il soggetto incaricato che svolge le attività di cui sopra è coordinato dal docente titolare dell'insegnamento.
2. Le Strutture Didattiche, in sede di programmazione delle attività didattiche, deliberano le esigenze di conferimento di incarichi di didattica integrativa, esercitazioni e conduzioni di laboratorio e procedono all'emanazione del relativo bando per la procedura di valutazione comparativa che assicuri la pubblicità degli atti e la verifica dei requisiti e della professionalità richiesti.
3. Il conferimento degli incarichi avviene mediante stipula di un contratto di natura occasionale o libero professionale di durata massima annuale e rinnovabile annualmente, fino a coprire un arco di tempo complessivo non superiore a cinque anni accademici con apposita delibera degli organi competenti. Tali incarichi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
4. I contratti di cui al comma precedente sono stipulati dal Rettore.
5. Il titolare del corso integrativo è tenuto a redigere un registro delle attività svolte e a consegnarlo al responsabile della Struttura Didattica di riferimento.
6. I Titolari dei corsi integrativi possono partecipare, relativamente al contenuto oggetto della loro attività formativa, alle commissioni d'esame della disciplina ufficiale nell'ambito della quale svolgono l'incarico.
7. Il trattamento economico è quello previsto e determinato dagli organi accademici. La liquidazione del compenso è subordinata alla consegna del registro dell'attività svolta vistato dal responsabile della Struttura Didattica.
8. I dottorandi di ricerca possono partecipare alle selezioni per lo svolgimento di attività didattica integrativa previo assolvimento dei compiti didattici previsti dai relativi regolamenti dei corsi di Dottorato e previa acquisizione del parere favorevole del collegio dei docenti.

#### **Art. 17 Norme finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento viene adottato per gli incarichi da attribuirsi a partire dall'anno accademico 2011/2012, pertanto le disposizioni del presente Regolamento sostituiscono tutte le disposizioni in materia di affidamento di incarichi di didattica contenute in previgenti atti regolamentari o deliberativi, ove incompatibili con le disposizioni di cui al presente regolamento.

#### **Art. 18 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito d'ateneo.  
Modena, 9.10.2019

**IL RETTORE**  
**(Prof. Angelo O. ANDRISANO)**